

INFORMAZIONI **A**

BASE IMPONIBILE: Ai sensi del D.Lgs 504/1992 art. 5 la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e **maggiorate del 5%**, i moltiplicatori così determinati:

GRUPPO A → da moltiplicare per 100, tranne A/10 UFFICI da moltiplicare per 50

GRUPPO B → da moltiplicare per 10

GRUPPO C → da moltiplicare per 100, tranne C/1 NEGOZI da moltiplicare per 34

GRUPPO D → da moltiplicare per 50

GRUPPO D: Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i seguenti coefficienti:

Decreto 09-03-2007 art. 1	
per l'anno 2007 = 1,02	per l'anno 2006 = 1,05
per l'anno 2005 = 1,08	per l'anno 2004 = 1,14
per l'anno 2003 = 1,18	per l'anno 2002 = 1,22
per l'anno 2001 = 1,25	per l'anno 2000 = 1,29
per l'anno 1999 = 1,31	per l'anno 1998 = 1,33
per l'anno 1997 = 1,37	per l'anno 1996 = 1,41
per l'anno 1995 = 1,45	per l'anno 1994 = 1,50
per l'anno 1993 = 1,53	per l'anno 1992 = 1,54
per l'anno 1991 = 1,57	per l'anno 1990 = 1,65
per l'anno 1989 = 1,72	per l'anno 1988 = 1,80
per l'anno 1987 = 1,95	per l'anno 1986 = 2,10
per l'anno 1985 = 2,25	per l'anno 1984 = 2,40
per l'anno 1983 = 2,55	per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,70

AREE EDIFICABILI: Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Si evidenzia che con atto della G.C. n. 29 del 15.03.2008 è stato determinato il valore minimo delle aree edificabili, con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



NOTA BENE:

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per la quale spettano le detrazioni di cui ai commi 2 e 2 bis dell'art. 8 del D.Lgs 504/92, il valore da considerare è la somma delle basi imponibili dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (vedi Risoluzione Ministeriale n. 1/2008)

Per ulteriori notizie si rimanda alle **INFORMAZIONI** relative alla detrazione statale